

## La relazione di trasparenza

Un aspetto molto interessante del d.lgs. 39/2010 è infine costituito dalla relazione di trasparenza prevista dall'art. 18 che richiede ai revisori legali e alle società di revisione legale di pubblicare sul proprio sito Internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale.

Essa deve contenere le seguenti informazioni:

- a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo;
- b) una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;
- c) una descrizione del sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento;
- d) l'indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo della qualità;
- e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente<sup>1</sup>;
- f) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza;
- g) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua;
- h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
- i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.

La relazione di trasparenza è firmata (anche in formato elettronico) dal revisore legale o da un legale rappresentante della società di revisione legale.

La Consob può richiedere di apportare modifiche e integrazioni alla relazione di trasparenza con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

La norma si applica dal 7 aprile 2010 e si limita alle società di revisione legale, escludendo quindi le società appartenenti alla stessa rete della società di revisione legale, per cui attualmente nulla è richiesto.

I dati più interessanti riguardano il sistema di remunerazione dei soci, i controlli di qualità interni all'impresa e il fatturato per cui si rimanda il lettore al prossimo capitolo.

---

<sup>1</sup> Si può derogare a questo aspetto se la sua pubblicazione costituirebbe una grave ed imminente minaccia per la sicurezza delle persone coinvolte.